

SENT.N. 4982/19
R.G.N.
CRON.N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott. Maria Rosaria Rispoli Presidente
dott. Antonietta Savino Consigliere rel.
dott. Gabriella Gentile Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 4 ottobre 2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1433 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2018

TRA

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, anche in nome e per conto della S.C.C.I. S.p.A., rappresentato e difeso, dall'avv. Luca Cuzzupoli, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Galileo Ferraris n.4

APPELLANTE

E

Ferlenghi Stefania, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Fabrizio, presso la quale è elettivamente domiciliata in Piedimonte Matese (CE), via Nuova Monte Muto n.11

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 31/5/2018, l'INPS ha proposto rituale appello avverso la sentenza n.1264/18, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata accolta l'opposizione di Ferlenghi Stefania avverso l'avviso di addebito n.328 2013 0000 313377, avente ad oggetto contributi previdenziali IVS sul reddito eccedente il minimale anno 2007 per l'importo di euro 6.393,04.

L'appellante, dopo avere rilevato che l'avviso in questione scaturiva da un accertamento fiscale che era stato definito attraverso il condono fiscale di cui alla legge 111/11, ha dedotto, in contrasto con quanto ritenuto dal primo giudice, che nessuna rilevanza aveva tale definizione della lite fiscale ai fini del preteso credito contributivo che, a seguito della sentenza tributaria di primo grado, divenuta cosa giudicata, era stato rideterminato nel minore importo di euro 18.535,00, sicchè l'opponente doveva pagare, a titolo di contributi previdenziali, la minore somma di euro 962,60, oltre euro 577,61 per

interessi ed euro 124,21 per somma aggiuntive; per tale condanna non era necessario proporre alcuna domanda riconvenzionale, come ormai acclarato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

L'INPS ha concluso, quindi, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi la Ferlenghi al pagamento della somma come innanzi rideterminata.

L'appellata si è costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza del gravame per i motivi espressi nella memoria difensiva.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto deve essere accolto in quanto fondato.

Nella fattispecie, come è pacifico in causa, in seguito alla notifica di un avviso di accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, che aveva riscontrato, in relazione alla dichiarazione modello unico 2008, prodotta per il 2007, un maggior reddito rispetto a quello dichiarato per l'attività di commercio svolta dall'istante, la stessa proponeva ricorso al giudice tributario, che con sentenza n.739/11 rideterminava il maggior reddito accertato dall'Agenzia, riducendolo.

Successivamente la lite tributaria con il fisco veniva definita secondo quanto previsto dall'art.39 del dl 98/2011, conv. in legge 111/11, e la Ferlenghi ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito notificatole dall'Inps, sostenendo che l'estinzione del credito tributario produceva i suoi effetti anche in relazione alla pretesa contributiva, facendola venire meno.

Tale tesi è stata accolta dal primo giudice, che ha ritenuto che l'Inps, stante la definizione della lite in sede fiscale, non potesse più avvalersi dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Tale assunto, censurato dall'Istituto appellante, non può essere condiviso.

La norma sulla cui base è stato effettuato il condono fiscale statuisce al comma 12. *"Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai*

sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2012 in unica soluzione (10);

b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo 2012;

c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché' alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione."

La norma in questione ha come unica finalità quella di ridurre il contenzioso tributario attraverso la definizione agevolata della lite, su istanza del contribuente che provvede al versamento di una somma nella misura determinata dalla legge, minore rispetto a quella accertata.

Tale definizione, ovviamente, non può produrre i suoi effetti che tra le parti interessate, ossia il contribuente ed il fisco, sicchè nessun effetto ostativo può produrre nei confronti di un terzo, quale appunto l'Inps, che rivendica, sulla base del medesimo accertamento, i contributi previdenziali omessi.

Secondo l'assunto dell'appellata, condiviso dal Tribunale, la definizione della lite tributaria farebbe venire meno l'accertamento compiuto dal fisco e conseguentemente la base di calcolo in relazione alla quale determinare il credito contributivo.

Tale tesi non convince: ed invero l'unica conseguenza prevista dalla legge è quella di definire la controversia fiscale, facendo cessare la materia del contendere tra le parti, ma tale definizione non è idonea ad incidere sulla pretesa contributiva o di altro tipo che possa scaturire da quell'accertamento.

Né può ritenersi, come si legge in sentenza, che l'Inps non possa avvalersi di quell'accertamento perché caducato dalla definizione agevolata.

La definizione in questione, invero, serve solo a dirimere la controversia tra le parti nel senso che il contribuente attraverso il versamento della somma prevista per l'agevolazione evita l'alea dell'accertamento al pari del fisco, che realizza subito una entrata, ma questo non significa che quell'accertamento non possa essere utilizzato dall'Inps a fini contributivi.

Tale effetto ostativo si sarebbe potuto realizzare solo se l'odierno appellato, invece di aderire al procedimento sul cd. mini condono delle liti fiscali pendenti, avesse proseguito nelle opportune sedi giudiziarie la controversia fiscale ed avesse avuto ragione, ponendo nel nulla l'accertamento fiscale.

Il predetto accertamento non può, dunque, ritenersi caducato per effetto della definizione agevolata, che rappresenta solo una modalità di definizione della controversia pendente tra contribuente e fisco.

Peraltro, se si aderisse alla tesi dell'appellata, si arriverebbe all'irragionevole conclusione che la stessa, oltre ad avvalersi della definizione agevolata della lite pendente a cui è stata ammessa, sarebbe anche esonerata dal pagamento dei contributi previdenziali.

Va altresì evidenziato che gli avvisi di addebito sono emessi dall'Istituto ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. T, del dl 70/2011, conv. in legge 106/11 che stabilisce: "Al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni: 1) l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato;

2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni

dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) della presente lettera;

3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:

3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009".

Ne consegue che, contrariamente a quanto si legge in sentenza, l'Inps ben poteva utilizzare l'accertamento tributario quale prova dei contributi previdenziali spettanti, a fronte della mancata contestazione del maggior reddito prodotto.

Ed invero, nel caso concreto, l'odierna appellata, né in primo grado, né in questo grado del giudizio, ha mai contestato l'accertamento effettuato dalla Commissione Tributaria o negato le sue risultanze, sicchè l'Inps ben poteva giovare di tale accertamento (sulla cui base l'Istituto ha proceduto allo sgravio parziale degli importi richiesti con l'avviso di addebito oggetto di opposizione ed annullato dal Tribunale, rivendicando già in primo grado i minori contributi della gestione commercio); senza dovere fornire la prova del reddito superiore prodotto per l'anno interessato; la prova è infatti costituita proprio dal maggior reddito accertato dalla sentenza della Commissione Tributaria, non impugnata dalla Ferlenghi, che ha preferito risolvere in via transattiva la controversia con l'Agenzia delle Entrate.

Orbene con l'atto di appello l'Inps ha ribadito la richiesta di pagamento del minore importo contributivo rispetto a quello originariamente chiesto con l'avviso di addebito e tale domanda va accolta.

Ed invero la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento (ma lo stesso discorso vale per l'avviso di addebito) dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione,

anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, portato dalla cartella, sia pure nella minore misura residua ancora dovuta, senza che ne risulti mutata la domanda originaria (cfr., ex plurimis, Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600; Cass. 6 settembre 2012, n.14963); non costituisce, pertanto, domanda nuova -come tale inammissibile- la domanda di pagamento della minore somma ancora dovuta dal debitore, formulata nell'atto di appello dall'ente previdenziale che, in primo grado, si era limitato a chiedere la declaratoria di legittimità della cartella medesima ed il rigetto dell'opposizione (cfr. Cass. 2017/11515).

Ne consegue che, come giustamente rilevato dall'Istituto appellante, ai fini della condanna alla minore somma rivendicata non occorre che fosse proposta una specifica domanda riconvenzionale nella memoria difensiva di primo grado, essendo tale domanda già insita in quella posta alla base dell'emissione dell'avviso di addebito, oggetto di opposizione.

In conclusione, per i suesposti motivi, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto va confermata, deve condannarsi l'odierna appellata al pagamento in favore dell'Inps dell'importo indicato in dispositivo, quale residuo spettante per contributi, interessi e somme aggiuntive, in luogo della maggiore somma portata dall'avviso di addebito oggetto di opposizione.

La particolarità della causa e le oscillazioni giurisprudenziali di merito inducono questa Corte a disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'Inps di euro 1.664,42 a titolo di contributi omessi, interessi e somme aggiuntive.

Compensa le spese del doppio grado.

Così deciso in Napoli il 4/10/2019

Il Consigliere Estensore

Bauer

Il Presidente

